



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

**“ FONDAZIONE ZOE BRUNETTI
MONTE SAN VITO”**

Approvato con Deliberazione Comitato Amministrativo ECA n. 40 del 10.12.1973
Modificato con Deliberazione C.C. n. 62 del 20.05.1992
Modificato con Deliberazione C.C. n. 61 del 30.09.2014



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 1

Il Comune di Monte San Vito assegnerà ogni anno alla fine dell'anno scolastico borse di studio "Fondazione Zoe Brunetti" annuali per studenti residenti nel Comune di Monte San Vito, meritevoli e bisognosi regolarmente iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore).

Dette borse di studio annuali sono fissate in n. 10 dell'importo ognuna di un decimo del 70% annuo del ricavato effettivo dall'entrate dei canoni di locazione relativi agli immobili derivanti dalle donazioni Opera Pia "Fondazione Zoe Brunetti" oltre ad eventuali ulteriori somme messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale in sede di redazione del Bilancio.

ART. 2

L'assegnazione delle borse di studio annuali sarà disposta in base a graduatoria degli idonei, approvata con apposito atto del Dirigente preposto, agli studenti residenti a Monte San Vito, che alla data del 01 ottobre di ogni anno scolastico non siano in ritardo di oltre un anno rispetto al normale corso degli studi, salvo che i motivi addotti a giustificazione del ritardo vengano riconosciuti validi dalla Giunta Municipale, che peraltro si riserva di esperire accertamenti al riguardo.

E' altresì richiesto che al termine dell'anno scolastico precedente quello dell'assegnazione della borsa di studio, gli studenti abbiano conseguito, per scrutinio od esame, il titolo legale per l'iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo grado con la media finale di almeno OTTO DECIMI (o di corrispondente valutazione).

Le borse di studio saranno assegnate ai primi 10 studenti utilmente collocati nella graduatoria, stilata in ordine di votazione conseguita ed in caso di parità, qualora il numero sia superiore alle 10 borse di studio da assegnare, per le votazioni da 8/10 a 9/10, verrà richiesto il modello ISEE con redditi anno precedente, rilasciato in base alle disposizioni del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Solamente nel caso in cui le valutazioni riportanti 10/10 e 10/10 con lode (o di corrispondente valutazione), fossero superiori al numero sopra stabilito al comma 2 dell'art. 1, è facoltà della Giunta Municipale assegnare, in base alle disponibilità di Bilancio, le borse di studio a tutti gli studenti che hanno ottenuto dette valutazioni.

Non potranno ottenere la borsa di studio quegli studenti che per lo stesso anno scolastico conseguano altra borsa di studio, di premio o sussidio scolastico di importo superiore, pari od inferiore di quello previsto dal presente Regolamento, salvo facoltà di opzione.

ART. 3

Al termine di ogni anno scolastico l'Ufficio preposto provvederà a:



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- richiedere agli Istituti comprensivi elenco di tutti gli alunni residenti nel Comune di Monte San Vito, che hanno frequentato la classe terza della Scuola secondaria di primo grado e relativa votazione riportata
- inviare, a tutti coloro che hanno riportato la valutazione prevista nel precedente art. 2, informativa circa la possibilità di presentare domanda di ammissione alla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio.

La domanda di ammissione alla graduatoria, redatta in carta semplice dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Monte San Vito entro i termini comunicati nell'informativa anzidetta.

La domanda di ammissione dovrà contenere dichiarazione ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 dalla quale oltre alla votazione conseguita, risulti:

- che per l'anno scolastico riferito alla assegnazione della borsa di studio, il beneficiario non fruisca di altre borse di studio, premio o sussidio scolastico di importo superiore, pari od inferiore all'ammontare della borsa di studio prevista dal presente regolamento, ovvero che, pur avendo conseguito quanto sopra, opta per la borsa di studio in corso di assegnazione
- che lo studente sia regolarmente iscritto e/o frequentante alla Scuola Secondaria di Secondo grado (con specificazione della Scuola)

ART. 4

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, sulle dichiarazioni di dubbia attendibilità o a campione, circa la veridicità delle stesse rese ai fini nella domanda di ammissione alla graduatoria. Nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 5

La somma concessa a titolo di borsa di studio, verrà pagata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

ART. 6

L'assegnazione delle borse di studio è annuale e non implica pertanto alcun diritto al rinnovo del beneficio per l'anno scolastico successivo a quello dell'assegnazione medesima.